

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

Circolare n. **77/2018**

Ai Presidenti OPI

Protocollo P-10279/III.01

Loro sedi

Data 30 novembre 2018

Rif.

Oggetto Protocollo CNF/FNOPI/CSM

In esecuzione delle previsioni del Protocollo d'intesa in oggetto e, nello specifico, della disciplina prevista all'art. 6 del medesimo, con il fine di attivare le procedure per la stesura di protocolli locali in recepimento della regola nazionale e, se del caso, in armonizzazione con le esigenze di ogni singola realtà territoriale, si trasmettono le seguenti preliminari linee di indirizzo a cui gli OPI potranno rifarsi, in via omogenea, per l'applicazione delle proprie specifiche competenze attuative delle finalità prefissate nel Protocollo.

Considerato l'obiettivo di evitare una frammentazione interpretativa del contenuto dell'accordo in oggetto v'è da evidenziare, sottolineandone ove occorra la relativa preminenza nelle dinamiche applicative del Protocollo, come il fulcro dell'atto regolamentare in analisi sia l'individuazione delle "speciali competenze" dell'infermiere e le modalità di valutazione di dette competenze, capacità che saranno messe a disposizione della magistratura come strumento di giustizia valido ed attinente alle specifiche esigenze "specialistiche" di volta in volta sottoposte alla cognizione delle Corti.

E su tali presupposti, l'univoca codificazione dei criteri per confermare la cosiddetta "speciale competenza", rimessa alla "certificazione" di ogni singolo Ordine, dovrà essere ricondotta a criteri che non trascurino l'esperienza pratica e la formazione acquisita in uno specifico ambito del settore disciplinare dagli infermieri che mirano ad essere inseriti negli albi circondariali dei CTU e Periti.

L'ermeneutica dell'individuazione delle "speciali competenze" dovrà soggiacere ad esigenze di flessibilità e di interconnessione tra i requisiti primari e secondari, a rigore della cui logica si potrà riconoscere anche il valore integrativo di quelli secondari, tenendo in ogni caso presente che la ricorrenza della "speciale competenza" non potrà, in ogni caso, sussistere laddove non vi sia, obbligatoriamente:

- il possesso del titolo abilitante e la relativa iscrizione all'Albo Professionale;
- l'esercizio della professione da almeno un decennio;
- l'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- la regolarità formativa ECM (con verifica di adempimento certificativo, così come previsto dal Co.Ge.A.P.S, nel triennio certificabile, salvo integrazioni normative).

Pertanto, non aver conseguito la laurea magistrale potrebbe non determinare necessariamente, a rigore dell'art. 3 co. 7 del Protocollo, la mancanza della "speciale competenza" infermieristica allorché sia allegata, in via sussidiaria, la prova e l'entità del percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere atta a considerare positivamente l'esperienza conseguita nelle aree professionali dell'art. 4 co. 4 del Protocollo.

Va da sé che il presupposto motivazionale di una positiva valutazione dell'infermiere risiederà anche nell'esperienza qualificata in precedenti incarichi peritali, nell'aver partecipato a master di approfondimento e corsi di formazione con stage, esami finali ed eventuale certificazione di competenze specifiche.

Sotto l'aspetto procedurale, la Federazione ritiene che la valutazione espressa su ogni singolo infermiere debba essere espressione del Consiglio Direttivo dell'OPI attraverso uno specifico atto deliberativo; inoltre, considerato il coinvolgimento della FNOPI al tavolo tecnico del CSM monitorante l'attuazione del Protocollo, ogni OPI dovrà trasmettere alla Federazione, almeno una volta ogni 3 mesi, quanto posto in essere in esecuzione del Protocollo, e ciò anche al fine di mantenere aggiornata la mappatura dei Professionisti Infermieri iscritti negli albi dei Tribunali.

Al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali di questa Federazione, la stessa svolgerà anche le funzioni di verifica e controllo sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti avverso le decisioni dell'OPI, esprimendo in tal senso parere vincolante per l'OPI.

L'importanza dell'azione degli OPI -a cui verrà chiesta formale dichiarazione di adesione al Protocollo- si traduce anche nel loro coinvolgimento attivo nei processi di promozione e valorizzazione della figura dell'Infermiere nella funzione di Consulente Tecnico e Perito, da esplicarsi con l'interessamento dei diversi interlocutori territoriali quali Presidenti di Tribunale, Presidente dell'Ordine OMCeO, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Rettori di Università nonché attraverso la verifica periodica del numero degli iscritti negli Albi CTU e Periti e del numero degli incarichi assegnati.

Da ultimo, considerate le funzioni conciliative cui il collegio peritale è chiamato ad operare in entrambe le procedure individuate dalla legge come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale civilistica (procedimento di mediazione e A.T.P. ai sensi dell'art. 696-*bis* cod. proc. civ.), questa Federazione incoraggia gli OPI affinché diano massima rilevanza all'importanza della positiva frequentazione del corso da mediatore organizzato secondo il programma ministeriale; pari valutazione positiva dovrà essere indirizzata al conseguimento di certificazioni relative alla conoscenza del processo telematico.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

